



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)**

di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

con il Ministro dello sviluppo economico (GUIDI)

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DELRIO)

e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GIANNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	8
Analisi tecnico-normativa	»	10
Disegno di legge	»	14
Testo dell'accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	16
Traduzione non ufficiale dell'accordo in lingua italiana	»	32

ONOREVOLI SENATORI. -

1.1 CONTESTO DELL'ACCORDO

Con il presente Accordo Italia e Stati Uniti d'America definiscono il quadro giuridico della cooperazione nel campo dell'esplorazione e dell'utilizzazione pacifica dello spazio extra atmosferico, che sarà attuata attraverso successivi accordi tra le rispettive Agenzie attuative.

La firma dell'Accordo coincide con le celebrazioni dei primi 50 anni di cooperazione in campo spaziale tra i due Paesi.

Le Agenzie Attuative designate nell'articolo 2 dell'Accordo sono le rispettive agenzie spaziali (l'ASI e la NASA); gli Stati Uniti hanno inserito nell'Accordo anche la *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA) e la *US Geological Survey* (USGS) responsabili di attività nel settore dell'Osservazione della Terra.

1.2 ITER PROCEDURALE

Il 19 marzo 2013 il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America hanno firmato a Washington l'Accordo quadro per la cooperazione nell'esplorazione ed uso dello spazio per scopi pacifici. L'Accordo entrerà in vigore dalla data dell'ultima Nota diplomatica con cui le Parti si notificano per iscritto, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. L'Accordo rimarrà in vigore per dieci anni, salvo risoluzione dello stesso e potrà essere rinnovato previo accordo per iscritto tra le Parti.

1.3 FINALITÀ DELL'ACCORDO

La cooperazione nell'ambito dell'Accordo in oggetto fornisce ai Paesi l'opportunità di proseguire la lunga e consolidata *partnership* in campo spaziale e di dotarsi di un ulteriore strumento, anche al fine di offrire nuove opportunità alle industrie nazionali. L'Accordo va in questo modo a consolidare il rilevante scambio scientifico e tecnologico tra i due Paesi.

Da un punto di vista formale, l'esigenza di addivenire alla firma dell'Accordo è principalmente italiana in quanto, mentre la NASA in base al proprio Statuto può assumere taluni impegni in nome e per conto del Governo statunitense, nel caso dell'ASI, l'assunzione di detti impegni (tra cui in particolare, alcune clausole relative alla responsabilità internazionale per danni causati da un oggetto spaziale, richiesta negli *standard* dei *Memorandum of Understanding* - Protocolli di Intesa - predisposti dalla NASA) può essere perfezionata solo nell'ambito di un accordo intergovernativo.

Per questo motivo, l'entrata in vigore dei protocolli d'intesa tra le due Agenzie è subordinata alla conclusione di uno scambio di note verbali che lo consenta. Tale procedimento ha tradizionalmente comportato una serie di complessità procedurali. Al fine di semplificare questo *iter*, pertanto, è stato concepito l'Accordo quadro come ambito normativo generale nella cui cornice inserire i successivi accordi attuativi tra agenzie; gli accordi attuativi disciplinano gli specifici progetti in cooperazione, rientranti nell'ambito delle aree di interesse indicate nell'articolo 3 dell'Accordo (ad esempio esplorazione umana e operazioni spaziali, scienze

spaziali e terrestri, osservazione della Terra, e così via).

Ricordiamo che simili accordi quadro sono già stati stipulati dagli Stati Uniti con molti *partner* internazionali anche europei, come ad esempio la Francia.

1.4 ESAME DELLE DISPOSIZIONI

In merito all'articolato dell'Accordo in oggetto, si presenta di seguito il contenuto dei singoli articoli:

1. *Scopo*

L'articolo 1 definisce la finalità dell'Accordo che è, in particolare, quella di definire gli obblighi, i termini e le condizioni per la collaborazione delle Parti nell'esplorazione e uso dello spazio extra-atmosferico.

2. *Definizioni*

L'articolo 2 elenca una serie di definizioni di cui quelle riportate al punto 1) riguardano e designano le «*Implementing Agencies*», Agenzie attuative, ovvero i soggetti attuatori delle attività in cooperazione. Entrambi i Governi potranno designare per iscritto anche altre Agenzie attuative rispetto a quelle attualmente indicate nell'articolo 2. Le altre definizioni sono relative a termini utilizzati nell'articolo 6 («*Liability, risk of loss - cross waiver*», responsabilità, rischio perdite, rinuncia reciproca).

3. *Ambito delle attività*

L'articolo 3 indica le aree di cooperazione e di interesse (esplorazione umana dello spazio; osservazione dell'universo; osservazione della Terra) e le modalità mediante le quali si possono realizzare le cooperazioni (ad esempio attraverso lo sviluppo di satelliti o di strumenti scientifici, realizzando missioni a bordo piattaforme satellitari ed aeree, sviluppando applicazioni, utilizzando apparecchiature di comunicazioni spaziali, e così via). Le elencazioni delle

aree di interesse e delle forme di cooperazione non sono comunque esaustive, in quanto le Parti ne possono concordare altre.

L'Accordo può essere applicato anche ad attività di cooperazione di utilizzazione della Stazione spaziale internazionale, coerentemente all'articolo 9 dell'Accordo intergovernativo (IGA) stipulato nel 1998.

4. *Accordi attuativi*

L'Articolo 4 contiene l'elemento centrale dell'Accordo quadro. Esso sancisce la capacità delle *Implementing Agencies* (Agenzie Attuative) prima identificate, di procedere alla stipula degli *Implementing Agreements* (accordi attuativi) per realizzare i singoli progetti in cooperazione in cui si definiscono in dettaglio le attività, i precisi ruoli e le responsabilità delle Agenzie; gli accordi attuativi sono giuridicamente subordinati all'Accordo quadro.

5. *Disposizioni finanziarie*

Ciascuna Parte sosterrà i costi relativi all'adempimento delle proprie responsabilità discendenti dall'Accordo. Al paragrafo 2, l'articolo 5 precisa che in caso di difficoltà di stanziamenti la Parte o l'Agenzia attuativa interessata, deve consultare rapidamente l'altra Parte o l'altra Agenzia attuativa. Si ricorda che gli oneri relativi alle specifiche attività in cooperazione saranno messi a disposizione delle Agenzie attuative.

6. *Responsabilità e rischio di perdita - rinuncia reciproca*

L'articolo 6 è relativo alla disciplina della responsabilità civile delle Parti in caso di danni e associate richieste di risarcimento. In base a questa clausola, le Parti si impegnano a non presentarsi reciprocamente richieste di risarcimento relative a danni subiti nell'ambito delle «Attività Spaziali Protette», definite nell'articolo 2, paragrafo 5, che ricomprendono tutte le attività dei programmi realizzati in cooperazione. Tale

clausola segue una formulazione *standard* statunitense, già utilizzata nei numerosi *Memorandum of Understanding* tra l'ASI e la NASA, i cui termini sono stati confermati negli scambi di Note diplomatiche tra i due rispettivi Governi. Questa disposizione è volta a ridurre le ipotesi di controversie nell'ambito delle attività di cooperazione nel settore spaziale e dunque alla protezione e promozione dei programmi di cooperazione internazionale.

La rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità si applica tra le Parti, le rispettive agenzie Attuative e tutti gli enti che con esse collaborano (definiti nell'Accordo «enti correlati»). Si richiede infatti che ciascuna Parte garantisca che la sua Agenzia attuativa estenderà mediante appositi meccanismi la reciproca rinuncia ai suoi enti correlati.

L'Accordo specifica altresì che la rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità sarà applicabile anche alle richieste di risarcimento per danni che rientrano nell'ambito della Convenzione sulla responsabilità per danni causati da oggetti spaziali, fatta il 29 marzo 1972 (Convenzione sulla responsabilità), qualora la persona, l'ente o il bene che causa il danno siano coinvolti nelle attività spaziali protette e la persona, l'ente o il bene danneggiati, siano danneggiati in virtù del loro coinvolgimento nelle attività.

All'articolo 6, paragrafo 2, lettera *d*) sono invece specificate le situazioni in cui la rinuncia reciproca non si applica; in particolare: a) per richieste di risarcimento tra una Parte e l'«ente correlato» della propria Agenzia attuativa o tra gli «enti correlati» di un'Agenzia attuativa; b) per richieste di risarcimento avanzate da una persona fisica, dai suoi eredi, superstiti, o aventi causa per lesioni o per altro danno alla salute o morte di tale persona fisica; c) per richiesta di risarcimento per danni causati da atto doloso; d) per richieste di risarcimento per violazione di diritti di proprietà intellettuale; e) per richiesta di risarcimento per danni che derivano dalla mancata estensione dell'A-

genzia attuativa di una Parte della rinuncia ad azioni per responsabilità ai suoi «enti correlati»; f) per richieste di risarcimento da parte o nei confronti di una Parte o degli «Enti correlati» dell'Agenzia attuativa, sorta a causa o riferita a un mancato adempimento dell'altra Parte o dell'«Ente correlato» dell'Agenzia attuativa, dei suoi obblighi in base al presente Accordo o a qualunque accordo attuativo concluso sulla sua base.

7. *Registrazione di oggetti spaziali*

L'articolo prevede che, qualora un accordo attuativo preveda un'attività di lancio, le Parti definiranno quale Agenzia attuativa richiederà al proprio Governo di registrare l'oggetto lanciato nello spazio, in conformità alla citata Convenzione sulla registrazione degli oggetti Spaziali del 1975 di cui Italia e Stati Uniti sono Parti.

8. *Trasferimento di dati tecnici e beni*

L'articolo 8 riporta clausole sostanzialmente *standard*, già utilizzate nei *Memoranda* bilaterali tra ASI e NASA, in merito alle modalità di scambi reciproci di beni e di dati tecnici nello svolgimento delle collaborazioni. In particolare, le Parti sono obbligate a trasferire solo quei beni e dati tecnici (compreso il *software*) necessari all'adempimento delle rispettive responsabilità secondo i termini dell'Accordo, in conformità ai regolamenti e alle norme nazionali applicabili, incluse quelle riguardanti il controllo alle esportazioni. I beni e i dati tecnici «di proprietà» o soggetti al controllo alle esportazioni, devono essere identificati e contrassegnati in modo specifico. Detti beni e dati tecnici dovranno essere utilizzati dalla Parte ricevente o dai suoi Enti correlati solamente per lo scopo di adempiere alle proprie responsabilità nell'ambito dell'Accordo, e tali beni e dati non possono essere divulgati o trasferiti a qualsiasi terza parte senza previo permesso scritto della Parte che li ha forniti. Le Parti dell'Accordo devono fare sì che i

loro Enti correlati rispettino le disposizioni dell'Articolo attraverso clausole contrattuali o misure equivalenti.

Tutti i beni scambiati in attuazione dell'Accordo dovranno essere usati dalla Parte ricevente o suoi Enti correlati esclusivamente per le finalità dell'Accordo e una volta terminate le attività, i beni e dati tecnici contrassegnati come «di proprietà» o soggetti al controllo per l'esportazione dovranno essere restituiti o altrimenti disposti secondo le indicazioni della Parte che li ha forniti.

9. *Diritti di proprietà intellettuale*

L'Articolo 9 definisce le regole che disciplinano il regime di proprietà intellettuale applicabile alle attività in cooperazione tra i soggetti interessati, riprendendo formulazioni standard previste nei *Memoranda* bilaterali tra ASI e NASA. In particolare:

1) l'accordo non prevede alcuna concessione tra le Parti di diritti di proprietà intellettuale, o interessi relativi a invenzioni o opere realizzate da una Parte oppure da uno dei suoi Enti correlati, prima dell'entrata in vigore, o al di fuori dell'ambito dell'Accordo;

2) i diritti di proprietà intellettuale relativi ad un'innovazione od opera, sviluppati solamente da una Parte oppure da uno dei suoi Enti correlati, saranno di proprietà di tale Parte o del suo Ente correlato, in base alle leggi e alle disposizioni contrattuali applicabili;

3) nel caso di un'invenzione sviluppata congiuntamente, le Parti si dovranno consultare e concordare: (a) l'attribuzione dei diritti o degli interessi relativi a tale invenzione; (b) i costi e le azioni da intraprendere per stabilire e mantenere i brevetti o forme analoghe di protezione; e (c) i termini e le condizioni delle licenze o di altri diritti che devono essere scambiati tra le Parti.

Inoltre, le Parti si consulteranno e si accorderanno in ordine ai costi e alle azioni da intraprendere per registrare e mantenere la protezione del *copyright* per un'opera sviluppata congiuntamente.

10. *Rilascio dei risultati e informazione pubblico*

L'Articolo 10 disciplina la diffusione al pubblico di informazioni relative alla cooperazione, prevedendo la libertà di azione per le attività di responsabilità di una sola Parte e il previo coordinamento per il rilascio di informazioni relative alle attività dell'altra Parte.

Le Parti dovranno rendere disponibili alla comunità scientifica i risultati finali ottenuti dalle attività congiunte, mediante la pubblicazione sulle appropriate riviste o attraverso presentazioni a congressi scientifici; esse devono inoltre assicurarsi che le proprie Agenzie attuative includano le disposizioni per la condivisione dei dati scientifici negli Accordi attuativi. Le Parti riconoscono che i dati o le informazioni soggetti al controllo alle esportazioni oppure di natura proprietaria e le informazioni relative ad un'invenzione dell'altra Parte, prima che sia stata presentata una domanda di brevetto, non costituiscono informazioni che possono essere rilasciate al pubblico e non saranno incluse in nessuna pubblicazione senza la previa autorizzazione scritta dell'altra Parte.

11. *Scambio di personale e accesso agli impianti*

L'articolo 11 dispone che le Parti potranno decidere l'eventuale scambio di personale volto a facilitare le attività di cooperazione, in base a condizioni che dovranno essere stabilite di comune accordo. In particolare, si dispone che il reciproco accesso delle Parti alle strutture, alle proprietà, ai sistemi o alle applicazioni di *Information Technology* (IT) dell'altra Parte, è subordinato

nato al rispetto delle reciproche politiche e linee guida di sicurezza e di *safety*.

12. *Sdoganamento e movimento di beni*

In base all'articolo 12, le Parti si impegnano a facilitare la libera circolazione dei beni e la rinuncia a tutte le imposte doganali e alle tasse, ai fini dell'attuazione della cooperazione posta in essere dall'Accordo, nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti nazionali. Nel caso in cui alcune imposte doganali o tasse di qualsiasi tipo siano tuttavia riscosse, i relativi oneri saranno a carico della Parte il cui Paese li ha riscossi.

13. *Sorvolo.*

L'articolo 13 prevede che ciascuna Parte si impegni a facilitare, su richiesta dell'altra Parte, il rilascio dei permessi di sorvolo per aeromobili e palloni stratosferici, secondo necessità.

14. *Consultazione e risoluzione delle controversie*

L'articolo definisce le modalità per la composizione di eventuali controversie che dovessero scaturire nell'attuazione o nell'interpretazione dell'Accordo. In primo luogo è previsto che siano le Agenzie attuative a consultarsi per esaminare la realizzazione delle attività intraprese ai sensi dell'Accordo nonché per scambiare opinioni sulle potenziali aree di cooperazione futura. Le Agenzie attuative sono inoltre chiamate a cercare di risolvere le eventuali controversie relative all'attuazione delle attività di cooperazione o in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Qualora le Agenzie non riescano a risolvere le eventuali dispute, le Parti dovranno consultarsi reciprocamente al fine di comporre le controversie.

15. *Modifiche*

L'articolo 15 consente la modifica per iscritto dell'Accordo in qualunque momento.

16. *Effetto su altri accordi*

L'articolo 16 esclude che l'Accordo abbia effetti sugli accordi vigenti tra Italia e Stati Uniti e sulla possibilità delle Parti di concludere ulteriori accordi nell'ambito o al di fuori dell'Accordo in oggetto, anche con terze parti.

17. *Obblighi permanenti*

L'articolo 17 dispone che la scadenza o la risoluzione dell'Accordo o di qualunque accordo attuativo da esso derivante non comporta il cessare delle obbligazioni delle Parti ai sensi degli articoli 6 (Rischio di perdita e responsabilità), 8 (Scambio di beni e dati tecnici) e 9 (Diritti di proprietà intellettuale).

18. *Entrata in vigore e durata*

L'articolo 18 dispone che l'Accordo entrerà in vigore al momento della data dell'ultima comunicazione mediante scambio di note diplomatiche dell'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne. L'Accordo rimarrà in vigore per dieci anni a meno di proroga concordata per iscritto, o risoluzione anticipata dello stesso, ai sensi dell'articolo 19.

19. *Risoluzione*

Ciascuna Parte può risolvere l'Accordo mediante preavviso scritto di almeno sei mesi. In questo caso, la Parte che recede deve cercare di minimizzare gli effetti negativi sull'altra Parte. Nonostante la risoluzione anticipata o la scadenza dell'Accordo, le sue disposizioni continueranno ad applicarsi agli accordi attuativi vigenti al momento della risoluzione o scadenza dell'Accordo sino al termine di detti accordi attuativi.

RELAZIONE TECNICA

(redatta in conformità alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 settembre 2010, n. 23)

L'articolo 5 (*Financial Arrangements*) dell'Accordo prevede che ciascuna Parte sosterrà gli oneri relativi all'adempimento delle proprie responsabilità previste nell'Accordo. L'attuazione dell'Accordo è demandata alle Agenzie attuatrici che, ai sensi dell'articolo 4 (*Implementing Arrangements*) dovranno definire nell'ambito di specifici accordi attuativi i programmi da realizzare in cooperazione e assicurare, in tale ambito, la disponibilità finanziaria per dare seguito alla collaborazione.

Anche per quanto concerne la rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità prevista nell'articolo 6 (*Liability and Risk of Loss - Cross Waiver*), saranno le Agenzie attuatrici a rinunciare ad azioni di richieste di risarcimento per eventuali danni subiti nel corso della realizzazione dei programmi in cooperazione ed a sostenerne i relativi oneri.

In virtù di quanto precede, l'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto non determinerà direttamente alcun onere economico a carico del bilancio dello Stato, in quanto le Agenzie attuatrici procederanno alla stipula di specifici accordi attuativi solo nel caso in cui saranno in grado di assicurare la copertura finanziaria delle attività di loro responsabilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

Per il Governo italiano, al momento, l'articolo 2 (*Definitions*) dell'Accordo Quadro designa quale ente attuatore l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI); l'ASI opera nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio.

Allo stato attuale, una quantificazione degli oneri associati alle future attività in cooperazione di cui all'articolo 5 dell'Accordo, non risulta praticabile, per almeno due ordini di ragioni: a) l'Accordo in parola è un'intesa quadro i cui effetti si svilupperanno in un lungo arco temporale, che comprende i previsti dieci anni di durata che potranno essere estesi in base ad eventuali rinnovi; b) i programmi in cooperazione che saranno realizzati nel quadro degli specifici accordi attuativi non sono stati ancora definiti.

A tale proposito, si sottolinea che l'ASI opera sulla base di un Piano Triennale delle Attività (PTA), aggiornato annualmente, predisposto ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto dell'Agenzia, entrato in vigore il 1° maggio 2011. Il PTA e i relativi aggiornamenti annuali sono valutati e approvati dal Ministero vigilante (i.e. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

L'unico dato economico che si può ipotizzare al momento è quello relativo ai costi delle missioni del personale dell'ASI impegnato nelle attività di conduzione della cooperazione discendente dall'Accordo, menzionati nell'articolo 5, in ragione di una trasferta all'anno negli Stati Uniti per 2 funzionari dell'Agenzia, della durata di circa tre giorni, per un costo stimabile in € 9.000.

Si precisa a tale proposito che l'ASI provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero per l'espletamento delle suddette attività nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Di norma, l'ASI affida la realizzazione delle proprie attività, dunque anche quelle oggetto delle future cooperazioni con la NASA e con eventuali altri enti statunitensi, a terzi (industrie, istituti di ricerca) che nel quadro delle disposizioni dell'Accordo con gli Stati Uniti diventano "Enti



correlati"; a tali Enti Correlati, attraverso gli strumenti contrattuali di affidamento devono essere estese le clausole dell'articolo 6 (*Liability and Risk of Loss - Cross Waiver*), al fine di rendere applicabile la disposizione a tutti i soggetti coinvolti nelle future collaborazioni.

Da sottolineare che il citato articolo 6 dell'Accordo prevede anche le eccezioni alle limitazioni di responsabilità prescritte nel nostro ordinamento giuridico; in particolare, la rinuncia reciproca ad azioni di responsabilità non si applica:

- ai casi in cui il danno è causato da un atto doloso e
- alle richieste di risarcimento danni avanzate da una persona fisica, dai suoi eredi, superstiti, o aventi causa per lesioni personali o per altro danno alla salute o morte di tale persona fisica.

Le attività affidate dall'ASI a terzi sono sempre coperte da polizze assicurative (come previsto dall'articolo 27 Capitolato Generale dei Contratti dell'ASI), ivi incluse quelle relative alla tutela dei lavoratori (articolo 35 del Capitolato Generale dei Contratti dell'ASI), in ottemperanza all'ordinamento giuridico vigente.

Per quanto attiene gli aspetti fiscali, la non imponibilità ai fini I.V.A. per attività di bordo e satelliti ai sensi dell'articolo 8-bis, lettera e), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente prestazioni di servizi relativi alla costruzione ed allestimento di satelliti, reso applicabile all'ASI dall'articolo 34-bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154 (Risoluzione Min. n. 416114 del 2 Ottobre 1986).

In ultimo, per quanto concerne l'articolo 12 (*Sdoganamento e movimento di beni*) che recita: "1. In conformità con quanto previsto dalle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte faciliterà la libera circolazione dei beni e la rinuncia a tutte le imposte doganali e alle tasse, ai fini dell'attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui alcune imposte doganali o tasse di qualsiasi tipo siano tuttavia riscosse per le attrezzature e beni correlati, gli oneri doganali o tasse saranno a carico della Parte il cui paese ha riscosso tali dazi o tasse", vale rilevare che si tratta, come la gran parte dell'articolato in parola, di una formulazione standard presente negli accordi che si stipulano con gli Stati Uniti (o con enti statunitensi), volta ad agevolare le attività di collaborazione e non ha come obiettivo quello di dettare una norma in materia fiscale, quanto quello di invitare le Parti, (l'ASI nel caso di oneri doganali o tasse riscosse da parte italiana) a farsi carico di eventuali imposte doganali o fiscali riscosse dal relativo Paese in capo alla controparte, ove questo risulti conforme al diritto nazionale applicabile.

Per quanto concerne il succitato disposto dell'articolo 12.1, è stata inserita apposita norma di invarianza finanziaria nell'articolo 3 del disegno di legge.

Tale norma è da intendersi nel senso che l'eventuale onere a carico dell'ASI, derivante dalla necessità di rimborsare le imposte e tasse riscosse da parte italiana, troverà copertura nell'ambito dell'ammontare delle risorse destinate alla realizzazione del programma oggetto della cooperazione. Si assicura che tali risorse sono sufficienti sia per l'attuazione del programma che per il versamento delle eventuali imposte.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 5 MAG 2015

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo**

In piena coerenza con il programma di Governo, l'Accordo definisce il quadro giuridico in cui collocare la futura cooperazione spaziale tra Italia e USA, che sarà messa in atto da parte delle Agenzie Attuatrici definite all'art. 2 (per l'Italia l'Agenzia Spaziale Italiana - ASI). La cooperazione nell'ambito dell'Accordo in oggetto fornisce ai Paesi l'opportunità di proseguire la lunga e consolidata partnership in campo spaziale e di dotarsi di un ulteriore strumento, anche al fine di offrire nuove opportunità alla ricerca italiana ed alle industrie nazionali. L'Accordo va in questo modo a consolidare il rilevante scambio scientifico e tecnologico tra i due Paesi.

Da un punto di vista formale, l'esigenza di addivenire alla firma dell'Accordo è principalmente italiana in quanto, mentre la NASA in base al proprio Statuto può assumere taluni impegni in nome e per conto del Governo Statunitense, nel caso dell'ASI, l'assunzione di detti impegni (tra cui in particolare, alcune clausole relative alla responsabilità internazionale per danni causati da un oggetto spaziale, richiesta negli standard dei *Memorandum of Understanding* - Protocolli di Intesa - predisposti dalla NASA) può essere perfezionata solo nell'ambito di un accordo intergovernativo.

Per ovviare alla necessità di procedere ad uno scambio di Note Verbali per l'entrata in vigore di ogni singolo Protocollo d'intesa tra le due Agenzie, è stato concepito l'Accordo Quadro come ambito normativo generale nella cui cornice inserire i successivi accordi attuativi tra agenzie; gli accordi attuativi disciplinano gli specifici progetti in cooperazione, rientranti nell'ambito delle aree di interesse indicate nell'art. 3 dell'Accordo (ad es. esplorazione umana e operazioni spaziali, scienze spaziali e terrestri, Osservazione della Terra, etc..).

Simili accordi quadro sono già stati stipulati dagli Stati Uniti con molti partner internazionali anche europei, come la Francia.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La materia è regolata a livello nazionale principalmente dalla legge 28 gennaio 1970, n. 87, di ratifica ed esecuzione del Trattato sui principi che governano le attività degli Stati nell'esplorazione ed utilizzazione dello Spazio Extra-Atmosferico, incluso la Luna e gli altri corpi celesti del 27 Gennaio 1967, pubblicata nella GU n. 72 del 21 marzo 1970; dal decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1975, n. 965, di ratifica ed esecuzione dell'accordo per il salvataggio degli astronauti, il ritorno degli astronauti e la restituzione degli oggetti inviati nello spazio extra-atmosferico, firmato a Londra, Mosca e Washington



il 22 aprile 1968, pubblicato nella GU n.102 del 17 aprile 1976; dalla legge 5 maggio 1976, n. 426, di ratifica ed esecuzione della convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla GU n.160 del 19 giugno 1976; dalla legge 12 luglio 2005, n. 153, di Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione, pubblicata nella GU n. 177 del 1° agosto 2005; l'Accordo intergovernativo tra il Governo del Canada, il Governo degli Stati membri dell'Agenzia Spaziale Europea (tra cui l'Italia), il Governo del Giappone, il Governo della Federazione Russa, e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione sulla Stazione Spaziale Internazionale, fatto a Washington il 29 Gennaio 1998; legge 20 dicembre 2000, n. 418, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo del Canada, i Governi di Stati membri dell'Agenzia spaziale europea - ASE, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione russa ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione relativa alla Stazione spaziale civile internazionale, con allegato, fatto a Washington il 29 gennaio 1998, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 15 del 19 Gennaio 2001.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

In materia di impatto normativo, non si ritiene che l'Accordo, una volta entrato in vigore, implichi variazioni alle norme ed alle competenze vigenti in ambito nazionale in materia di attività spaziali ed è coerente con le finalità istituzionali dell'Agenzia Spaziale Italiana.

Le definizioni e i riferimenti normativi contenuti nel testo non presentano innovazioni rispetto al linguaggio normativo nazionale e comunitario.

La subordinazione alla normativa nazionale è reso esplicito in vari punti dell'articolato, in particolare: l'Art. 3 (Ambito delle attività) al comma 4, stabilisce che tutte le attività dell'Accordo si svolgeranno in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali e internazionali applicabili; l'art. 9 (Diritti di proprietà intellettuale) relativo allo scambio di dati tecnici e beni sancisce che le attività in base all'Accordo si devono svolgere in ottemperanza della normativa nazionale applicabile, inclusa quella relativa al controllo delle esportazioni; in ultimo l'art. 12 (Sdoganamento e movimento di beni), relativo agli aspetti doganali, è volto a facilitare la libera circolazione dei beni, in ottemperanza della legislazione nazionale vigente in materia.

Si ricorda che gli articoli 9 e 12 si basano su standard già in uso nell'ambito delle intese bilaterali già sottoscritte tra ASI e NASA, la cui entrata in vigore è stata determinata da uno scambio di Note diplomatiche tra i due rispettivi Governi.

Non sono previsti arbitrati o regolamenti giudiziari e non sono richiesti oneri aggiuntivi rispetto a quelli che possono trovare normale copertura nei bilanci delle Agenzie Attuatrici, responsabili della realizzazione dei programmi in cooperazione.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'intervento normativo non invade le attribuzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale, né quelle degli enti locali.



6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**

Non emergono profili di incompatibilità.

7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

Trattandosi di ratifica di un Trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale

10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

Il Trattato non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti il medesimo o analogo oggetto.

12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

Le disposizioni del Trattato non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali. L'Accordo è compatibile con le disposizioni dei Trattati e Accordi multilaterali sull'esplorazione e utilizzazione dello Spazio extra atmosferico dei quali i due Paesi sono parte.

13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sussistono giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**

Non si ha notizia in merito a indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.



15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

La normativa italiana è in linea con la regolamentazione di altri Stati membri dell'UE.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Le definizioni e i riferimenti normativi contenuti nel testo non presentano innovazioni rispetto al linguaggio normativo nazionale e comunitario.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di Accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Le disposizioni del Trattato non richiedono l'adozione di ulteriori atti normativi e non presentano specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo, l'Agenzia spaziale italiana è autorizzata a farsi carico degli oneri derivanti da eventuali imposte doganali o tasse di qualsiasi tipo, nell'am-

bito delle risorse destinate alla realizzazione dei programmi oggetto della cooperazione.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

FRAMEWORK AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF UNITED STATES OF AMERICA

FOR

COOPERATION IN THE EXPLORATION AND USE OF

OUTER SPACE FOR PEACEFUL PURPOSES

TABLE OF CONTENTS

ARTICLE 1: PURPOSE	19
ARTICLE 2: DEFINITIONS	19
ARTICLE 3: SCOPE OF ACTIVITIES	21
ARTICLE 4: IMPLEMENTING ARRANGEMENTS	22
ARTICLE 5: FINANCIAL ARRANGEMENTS	23
ARTICLE 6: LIABILITY AND RISK OF LOSS – CROSS-WAIVER	23
ARTICLE 7: REGISTRATION OF SPACE OBJECTS	25
ARTICLE 8: TRANSFER OF GOODS AND TECHNICAL DATA	25
ARTICLE 9: INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS	26
ARTICLE 10: RELEASE OF RESULTS AND PUBLIC INFORMATION	28
ARTICLE 11: EXCHANGE OF PERSONNEL AND ACCESS TO FACILITIES	29
ARTICLE 12: CUSTOMS CLEARANCE AND MOVEMENT OF GOODS	29
ARTICLE 13: OVERFLIGHT	29
ARTICLE 14: CONSULTATION AND DISPUTE RESOLUTION	29
ARTICLE 15: AMENDMENTS	30
ARTICLE 16: EFFECT ON OTHER AGREEMENTS	30
ARTICLE 17: CONTINUING OBLIGATIONS	30
ARTICLE 18: ENTRY INTO FORCE AND DURATION	30
ARTICLE 19: TERMINATION	31

PREAMBLE

The Government of the Italian Republic (Italy), and the Government of the United States of America (U.S.); hereinafter collectively referred to as "the Parties," or individually as "Party,"

CONSIDERING the provisions of the Treaty on Principles Governing the activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and other Celestial Bodies of January 27, 1967 and of other multilateral treaties and agreements on the exploration and use of outer space to which both the Governments of the Italian Republic and of the United States of America are Parties;

RECALLING their long and fruitful cooperation in the peaceful uses of outer space, through the successful implementation of cooperative projects in a broad range of areas and in particular the long-term cooperation between the U.S. National Aeronautics and Space Administration (hereinafter referred to as "NASA") and the Italian Space Agency (hereinafter referred to as "ASI");

CONSIDERING the desirability of enhanced cooperation between the Parties in human space flight, space and planetary science, the use of space for research in the Earth sciences, and exploration, with potential benefits to all nations;

RECALLING cooperation on the International Space Station under the *Agreement among the Government of Canada, the Governments of the Member States of the European Space Agency, the Government of Japan, the Government of the Russian Federation, and the Government of the United States of America concerning Cooperation on the Civil International Space Station*, done at Washington on January 29, 1998 (hereinafter referred to as the "IGA");

RECOGNIZING that the Parties are members of the Group on Earth Observations and the Committee on Earth Observation Satellites, and that as such, both strive to implement the Group on Earth Observations System of Systems (GEOSS) Data Sharing Principles, with respect to Earth science and operational environmental monitoring data;

CONVINCED of the relevant role of space in contributing to societal and economic benefits; and

DESIRING to establish an overall legal framework to facilitate the continuance and strengthening of the Parties' mutually beneficial relationship;

HAVE agreed as follows:

ARTICLE 1: PURPOSE

This Framework Agreement, hereinafter referred to as the "Agreement," sets forth the obligations, terms, and conditions for the cooperation between the Parties in the exploration and use of outer space for peaceful purposes in areas of common interest and on the basis of equality and mutual benefit.

ARTICLE 2: DEFINITIONS

1. The term "Implementing Agency" means:

- (a) For the Government of the United States of America, the National Aeronautics and Space Administration (NASA), the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), the United States Geological Survey (USGS), and any other U.S. agency or department that the Government of the United States of America may decide to designate in writing through diplomatic channels; and
- (b) For the Government of the Italian Republic, the Italian Space Agency (ASI), and any other Italian Government-controlled entity that the Government of the Italian Republic may decide to designate in writing through diplomatic channels.

2. The term "Damage" means:

- (a) Bodily injury to, or other impairment of health of, or death of, any person;
- (b) Damage to, loss of, or loss of use of any property;
- (c) Loss of revenue or profits; or
- (d) Other direct, indirect, or consequential damage.

3. The term "Launch Vehicle" means an object, or any part thereof, intended for launch, launched from Earth or returning to Earth, which carries

Payloads or persons, or both.

4. The term "Payload" means all property to be flown or used on or in a Launch Vehicle.
5. The term "Protected Space Operations" means all activities conducted pursuant to this Agreement or any Implementing Arrangement concluded hereunder, including Launch Vehicle or Transfer Vehicle activities, and Payload activities on Earth, in outer space, or in transit between Earth and outer space, in implementation of this Agreement. Protected Space Operations begins on the date of entry into force of this Agreement and ends when all activities done in implementation of this Agreement are completed. The term "Protected Space Operations" includes, but is not limited to:
 - (a) Research, design, development, test, manufacture, assembly, integration, operation, or use of Launch or Transfer Vehicles, Payloads, or instruments, as well as related support equipment and facilities and services; and
 - (b) All activities related to ground support, test, training, simulation, or guidance and control equipment and related facilities or services.

The term "Protected Space Operations" excludes activities on Earth that are conducted upon return from space to develop further a Payload's product or process for use other than for activities in implementation of this Agreement.

6. (a) The term "Related Entity" means:
 - (i) A contractor or subcontractor of an Implementing Agency, at any tier;
 - (ii) A grantee or any other cooperating entity or investigator of an Implementing Agency at any tier; or
 - (iii) A contractor or subcontractor of a grantee or any other cooperating entity or investigator of an Implementing Agency at any tier.
- (b) In Article 6 (Liability and Risk of Loss - Cross-Waiver) of this Agreement, the term "Related Entity" also means:

- (i) A user or customer of an Implementing Agency at any tier, or
 - (ii) A contractor or subcontractor, including suppliers of any kind, of a user or customer of an Implementing Agency at any tier.
- (c) In Article 5 (Liability and Risk of Loss - Cross-Waiver) and Article 8 (Transfer of Goods and Technical Data) of this Agreement, the term "Related Entity" may also include another State or an agency or institution of another State, where such State, agency, or institution is an entity described above or is otherwise involved in the activities undertaken pursuant to this Agreement.
7. The term "Transfer Vehicle" means any vehicle that operates in space and transfers a Payload or person or both between two different space objects, between two different places on the same space object, or between a space object and the surface of a celestial body. A Transfer Vehicle also includes a vehicle that departs from and returns to the same location on a space object.

ARTICLE 3; SCOPE OF ACTIVITIES

1. The Parties will identify areas of mutual interest and seek to develop cooperative programs or projects, hereinafter referred to as "Programs," in the exploration and peaceful uses of outer space and will work closely together to this end.
2. These Programs may be undertaken in the following areas of cooperation:
 - (a) Human Exploration and Operations;
 - (b) Space and Earth Science;
 - (c) Earth Observations; and
 - (d) Other relevant areas of mutual interest.
3. These Programs may be implemented using:
 - (a) Spacecraft and space research platforms;
 - (b) Scientific instruments onboard aircraft, spacecraft, and/or space research platforms;
 - (c) Human Exploration and Operations missions;
 - (d) Sounding rocket and scientific balloon flights and campaigns;
 - (e) Aircraft flights and campaigns;

- (f) Space communications, including ground-based antennas for tracking, telemetry, and data acquisition;
 - (g) Earth and space applications;
 - (h) Ground-based research facilities;
 - (i) Terrestrial analogs;
 - (j) Exchanges of scientific personnel;
 - (k) Exchanges of scientific data;
 - (l) Participation in joint workshops and meetings;
 - (m) Education and public outreach activities; and
 - (n) Other forms of cooperation as agreed between the Parties.
4. All activities under this Agreement will be conducted in a manner consistent with the applicable national laws and regulations of the Parties and in accordance with applicable international law.
5. This Agreement may apply to cooperative utilization activities undertaken consistent with Article 9 (Utilization) of the IGA, or any subsequent agreement that modifies or supersedes the IGA.
6. These Programs may take place on the surface of the Earth, in air space, or in outer space.

ARTICLE 4: IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

1. Subject to their respective laws and regulations, the Parties will conduct joint activities or "Programs" under this Agreement through their respective Implementing Agencies. Implementing Arrangements concluded by the Implementing Agencies will set forth the specific roles and commitments of the Implementing Agencies and will include, as appropriate, provisions related to the nature and scope of the joint activities, the individual and joint commitments of the Implementing Agencies, and any other provisions necessary to conduct the joint activities.
2. Such Implementing Arrangements will be subject to this Agreement.
3. The Parties will ensure that their respective Implementing Agencies make all reasonable efforts to perform the commitments contained in the Implementing Arrangements.

ARTICLE 5: FINANCIAL ARRANGEMENTS

1. Each Party will bear the costs of discharging its respective obligations under this Agreement, including travel and subsistence of personnel and transportation of all equipment and other items for which it is responsible.
2. The Parties' obligations under this Agreement are subject to the availability of appropriated funds and to each Party's respective funding procedures. Should either Party or an Implementing Agency encounter budgetary problems that may affect the activities to be carried out under this Agreement, the Party or Implementing Agency encountering the problems will notify and consult with the other Party and its Implementing Agencies, as appropriate, as soon as possible.

ARTICLE 6: LIABILITY AND RISK OF LOSS - CROSS-WAIVER

1. With respect to activities performed under this Agreement, the Parties agree that a comprehensive cross-waiver of liability will further cooperation in the exploration, exploitation and use of outer space. This cross-waiver of liability, as set out below, will be broadly construed to achieve this objective. Provided that the waiver of claims is reciprocal, the Implementing Agencies may tailor the scope of the cross-waiver clause in an Implementing Arrangement to address the specific circumstances of a particular cooperation.
2. Cross-waiver of liability:
 - (a) Each Party agrees to a cross-waiver of liability pursuant to which each Party waives all claims against any of the entities or persons listed in sub-paragraphs 2(a)(i) through 2(a)(iv) below based on Damage arising out of Protected Space Operations. This cross-waiver will apply only if the person, entity, or property causing the Damage is involved in Protected Space Operations and the person, entity, or property damaged is damaged by virtue of its involvement in Protected Space Operations. The cross-waiver will apply to any claims for Damage, whatever the legal basis for such claims, against:
 - (i) The other Party;
 - (ii) The other Party's Implementing Agency;

- (iii) A Related Entity of the other Party's Implementing Agency;
 - (iv) The employees of any of the entities identified in sub-paragraphs (i), (ii) and (iii) immediately above.
- (b) In addition, each Party will ensure that its Implementing Agency extends the cross-waiver of liability as set forth in Article 6.2(a) to the Implementing Agency's Related Entities by requiring them, by contract or otherwise, to agree to:
- (i) Waive all claims against the entities or persons identified in Article 6.2(a)(i) through Article 6.2(a)(iv); and
 - (ii) Require that their Related Entities waive all claims against the entities or persons identified in Article 6.2(a)(i) through Article 6.2(a)(iv) above.
- (c) For avoidance of doubt, this cross-waiver of liability will be applicable to claims arising under the *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects*, done on March 29, 1972 (the "Liability Convention"), where the person, entity, or property causing the Damage is involved in Protected Space Operations and the person, entity, or property damaged is damaged by virtue of its involvement in Protected Space Operations.
- (d) Notwithstanding the other provisions of this Article, this cross-waiver of liability will not be applicable to:
- (i) Claims between a Party and its Implementing Agency's Related Entity or between an Implementing Agency's own Related Entities;
 - (ii) Claims made by a natural person, his/her estate, survivors, or subrogees (except when a subrogee is a Party to this Agreement or is otherwise bound by the terms of this cross-waiver) for bodily injury to, other impairment of health of, or death of such natural person;
 - (iii) Claims for Damage caused by willful misconduct;
 - (iv) Intellectual property claims;
 - (v) Claims for Damage resulting from a failure of a Party's Implementing Agency to extend the cross-waiver of liability to its Implementing Agencies' Related Entities, pursuant to Article 6.2(b); or

- (vi) Claims by or against a Party or its Implementing Agency's Related Entity arising out of or relating to the other Party or its Implementing Agency's Related Entity's failure to perform its obligations under this Agreement or any Implementing Arrangement concluded hereunder.
- (e) Nothing in this Article will be construed to create the basis for a claim or suit where none would otherwise exist.
- (f) In the event of third-party claims for which the Parties may be liable, the Parties will consult promptly to determine an appropriate and equitable apportionment of any potential liability and on the defense of any such claims.

ARTICLE 7: REGISTRATION OF SPACE OBJECTS

For Implementing Arrangements involving a launch, the Parties will determine which Implementing Agency will request that its Government register the space object in accordance with the *Convention on the Registration of Objects Launched into Outer Space*, done on November 12, 1974. Registration pursuant to this Article will not affect the rights or obligations of either Party under the Liability Convention.

ARTICLE 8: TRANSFER OF GOODS AND TECHNICAL DATA

For purposes of this Article, the term "Party" also refers to its respective Implementing Agencies.

The Parties are obligated to transfer only those technical data (including software) and goods necessary to fulfill their respective responsibilities under this Agreement, in accordance with the following provisions, notwithstanding any other provisions of this Agreement:

1. All activities under this Agreement will be carried out in accordance with the Parties' national laws and regulations, including those laws and regulations pertaining to export control.
2. The transfer of technical data for the purpose of discharging the Parties'

responsibilities with regard to interface, integration, and safety will normally be made without restriction, except as required by paragraph 1 of this Article.

3. All transfers of goods and proprietary or export-controlled technical data are subject to the following provisions:

(a) In the event a Party or its Related Entity finds it necessary to transfer such goods or data, for which protection is to be maintained, such goods will be specifically identified and such data will be marked.

(b) The identification of such goods and the marking on such data will indicate that the goods and data will be used by the receiving Party and its Related Entities only for the purposes of fulfilling the receiving Party's or Related Entities' responsibilities under this Agreement, and that such goods and data will not be disclosed or retransferred to any other entity without the prior written permission of the furnishing Party.

(c) The receiving Party and its Related Entities will abide by the terms of the notice and protect any such goods and data from unauthorized use and disclosure.

(d) The Parties to this Agreement will cause their Related Entities to be bound by the provisions of this Article through contractual mechanisms or equivalent measures.

4. All goods exchanged in the performance of this Agreement will be used by the receiving Party or Related Entity exclusively for the purposes of the Agreement. Upon completion of the activities under the Agreement, the receiving Party or Related Entity will return or otherwise dispose of all goods and marked proprietary or export-controlled technical data provided under this Agreement, as directed by the furnishing Party or Related Entity.

ARTICLE 9: INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

For purposes of this Article, the term "Party" also refers to its respective

Implementing Agencies.

1. Nothing in this Agreement will be construed as granting, either expressly or by implication, to the other Party any rights to, or interest in, any inventions or works of a Party or its Related Entities made prior to the entry into force of, or outside the scope of this Agreement, including any patents (or similar forms of protection in any country) corresponding to such inventions or any copyrights corresponding to such works.
2. Any rights to, or interest in, any invention or work made in the performance of this Agreement solely by one Party, or any of its Related Entities, including any patents (or similar forms of protection in any country) corresponding to such invention or any copyright corresponding to such work, will be owned by such Party, or Related Entity. Allocation of rights to, or interest in, such invention or work between such Party and its Related Entities will be determined by applicable laws, rules, regulations, and contractual obligations.
3. It is not anticipated that there will be any joint inventions made in the performance of this Agreement. Nevertheless, in the event that an invention is jointly made by the Parties in the performance of this Agreement, the Parties will, in good faith, consult and agree within 30 calendar days as to:
 - (a) The allocation of rights to, or interest in, such joint invention, including any patents (or similar forms of protection in any country) corresponding to such joint invention;
 - (b) The responsibilities, costs, and actions to be taken to establish and maintain patents (or similar forms of protection in any country) for each such joint invention; and
 - (c) The terms and conditions of any license or other rights to be exchanged between the Parties or granted by one Party to the other Party.
4. For any jointly authored work by the Parties, should the Parties decide to register the copyright in such work, they will, in good faith, consult and agree as to the responsibilities, costs, and actions to be taken to register copyrights and maintain copyright protection (in any country).
5. Subject to the provisions of Article 8 (Transfer of Goods and Technical

Data) and Article 10 (Release of Results and Public Information), each Party will have an irrevocable royalty-free right to reproduce, prepare derivative works, distribute, and present publicly, and authorize others to do so on its behalf, any copyrighted work resulting from activities undertaken in the performance of this Agreement for its own purposes, regardless of whether the work was created solely by, or on behalf of, the other Party or jointly with the other Party.

ARTICLE 10: RELEASE OF RESULTS AND PUBLIC INFORMATION

1. The Parties retain the right to release public information regarding their own activities under this Agreement. The Parties will coordinate with each other in advance concerning releasing to the public information that relates to the other Party's responsibilities or performance under this Agreement.
2. The Parties will make the final results obtained from joint activities available to the general scientific community through publication in appropriate journals or by presentations at scientific conferences as soon as possible and in a manner consistent with good scientific practices.
3. The Parties will ensure that its Implementing Agencies include provisions for the sharing of science data in the Implementing Arrangements.
4. The Parties acknowledge that the following data or information does not constitute public information and that such data or information will not be included in any publication or presentation by a Party under this Article without the other Party's prior written permission:
 - (a) Data furnished by the other Party in accordance with Article 8 (Transfer of Goods and Technical Data) of this Agreement that is export-controlled or proprietary; or
 - (b) Information about an invention of the other Party before a patent application has been filed covering the same, or a decision not to file has been made.

ARTICLE 11: EXCHANGE OF PERSONNEL AND ACCESS TO FACILITIES

1. To facilitate implementation of the activities conducted under this Agreement, the Parties may support the exchange of a limited number of personnel, including contractors and subcontractors from each Party, at an appropriate time and under conditions mutually agreed between the Parties.
2. Access by the Parties to each other's facilities or property, or to each other's Information Technology (IT) systems or applications, is contingent upon compliance with each other's respective security and safety policies and guidelines including, but not limited to: standards on badging, credentials, and facility and IT system application/access.

ARTICLE 12: CUSTOMS CLEARANCE AND MOVEMENT OF GOODS

1. In accordance with its laws and regulations, each Party will facilitate free customs clearance and waiver of all applicable customs duties and taxes for the implementation of this Agreement. In the event that any customs duties or taxes of any kind are nonetheless levied on such equipment and related goods, such customs duties or taxes will be borne by the Party of the country levying such duties or taxes.
2. In accordance with its laws and regulations, each of the Parties will also facilitate the movement of goods into and out of its territory as necessary to comply with this Agreement.

ARTICLE 13: OVERFLIGHT

Each Party will facilitate, upon request from the other Party, the provision of aircraft and balloon overflight clearances, as necessary.

ARTICLE 14: CONSULTATION AND DISPUTE RESOLUTION

1. The Parties will encourage their Implementing Agencies to consult, as appropriate, to review the implementation of activities undertaken pursuant to this Agreement, and to exchange views on potential areas of future cooperation.
2. In the event questions arise regarding the implementation of activities under this Agreement or regarding the interpretation or application of this Agreement, the Implementing Agencies will endeavor to resolve the questions.
3. If resolution is not reached by the Implementing Agencies, the questions will be resolved by means of consultations between the Parties.

ARTICLE 15: AMENDMENTS

This Agreement may be amended at any time by written agreement of the Parties.

ARTICLE 16: EFFECT ON OTHER AGREEMENTS

This Agreement will not prejudice or otherwise affect existing agreements between the Parties, or the ability of the Parties to conclude other agreements or arrangements regarding matters within or outside the scope of this Agreement. This Agreement will be without prejudice to cooperation of either Party or its Implementing Agencies with other states and international organizations.

ARTICLE 17: CONTINUING OBLIGATIONS

Termination or expiration of this Agreement or any Implementing Arrangements concluded hereunder, will not affect a Party's continuing obligations under Article 6 (Liability and Risk of Loss - Cross Waiver), Article 8 (Transfer of Goods and Technical Data), and Article 9 (Intellectual Property Rights), unless otherwise agreed.

ARTICLE 18: ENTRY INTO FORCE AND DURATION

1. This Agreement will enter into force on the date of the last note of an exchange of diplomatic notes in which the Parties notify each other of the completion of their internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement.
2. This Agreement will remain in force for ten (10) years unless extended by written agreement of the Parties or terminated in accordance with the provisions of Article 19 (Termination).

ARTICLE 19: TERMINATION

1. Either Party may terminate this Agreement at any time by giving the other Party at least six (6) months' written notice of its intent to terminate. In the event of termination, the Parties will endeavor to minimize any negative impact of such termination on the other Party.
2. Notwithstanding the termination or expiration of this Agreement, its provisions will continue to apply to cooperation under any Implementing Arrangements in effect at the time of termination or expiration, for the duration of such Implementing Arrangements.


IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Washington, in the English language, this nineteenth day of March, 2013.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC:



FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA:



TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO QUADRO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA
PER
LA COOPERAZIONE NELL'ESPLORAZIONE
ED UTILIZZAZIONE DELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO
PER SCOPI PACIFICI

SOMMARIO

Sommario

ARTICOLO 1: SCOPO	35
ARTICOLO 2: DEFINIZIONI.....	35
ARTICOLO 3 : AMBITO DELLE ATTIVITÀ.....	37
ARTICOLO 4; ACCORDI ATTUATIVI.....	38
ARTICOLO 5 : DISPOSIZIONI FINANZIARIE	38
ARTICOLO 6: RESPONSABILITÀ E RISCHIO DI PERDITA - RINUNCIA RECIPROCA	38
ARTICOLO 7 REGISTRAZIONE DEGLI OGGETTI SPAZIALI	40
ARTICOLO 8: TRASFERIMENTO DI DATI TECNICI E BENI.....	40
ARTICOLO 9: DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	42
ARTICOLO 10: RILASCIO DEI RISULTATI E INFORMAZIONE AL PUBBLICO	43
ARTICOLO 11: SCAMBIO DI PERSONALE E ACCESSO AGLI IMPIANTI.....	43
ARTICOLO 12: SDOGANAMENTO E MOVIMENTO DI BENI	44
ARTICOLO 13: SORVOLO.....	44
ARTICOLO 14: CONSULTAZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	44
ARTICOLO 15: MODIFICHE.....	44
ARTICOLO 16: EFFETTO SU ALTRI ACCORDI.....	45
ARTICOLO 17: OBBLIGHI PERMANENTI	45
ARTICOLO 18: ENTRATA IN VIGORE E DURATA.....	45
ARTICOLO 19: RISOLUZIONE.....	45

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana (Italia), e il Governo degli Stati Uniti d'America (U.S.A), di seguito denominate congiuntamente "le Parti" o separatamente una "Parte";

CONSIDERANDO le disposizioni del Trattato sui Principi che Governano le attività degli Stati nell'Esplorazione ed utilizzazione dello Spazio Extra-Atmosferico, incluso la Luna e gli altri corpi celesti del 27 Gennaio 1967 e degli altri trattati e accordi multilaterali sull'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico dei quali entrambi i Governi della Repubblica Italiana e degli Stati Uniti d'America sono Parte;

RICHIAMANDO la loro lunga e fruttuosa cooperazione nell'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico, attraverso la realizzazione di progetti congiunti di successo in una ampia gamma di aree e in particolare la cooperazione di lunga durata tra la "*National Aeronautics and Space Administration*" degli Stati Uniti (di seguito denominata NASA) e l'Agenzia Spaziale Italiana (di seguito denominata ASI);

CONSIDERANDO il desiderio di potenziare la cooperazione tra le Parti nel volo spaziale umano, nelle scienze spaziali e astronomiche, nell'uso dello spazio per la ricerca nelle scienze della Terra e nell'esplorazione, con potenziali benefici per tutte le nazioni;

RICHIAMANDO la cooperazione sulla Stazione Spaziale Internazionale in virtù dell'*Accordo tra il Governo del Canada, il Governo degli Stati membri dell' Agenzia Spaziale Europea, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione Russa, e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione sulla Stazione Spaziale Internazionale*, fatto a Washington il 29 Gennaio 1998 (qui di seguito denominato "IGA");

RICONOSCENDO che le Parti sono membri del Gruppo sull'Osservazione della Terra (GEO) e della Commissione sull'Osservazione Satellitare della Terra (CEOS), e che come tali, entrambe s'impegnano di attuare i Principi di Condivisione dei Dati del "*Group on Earth Observations and the Committee on Earth Observation Satellites*" (GEOSS) con riferimento ai dati di scienza della Terra e di monitoraggio ambientale operativo;

CONVINTI del rilevante ruolo dello spazio nel contribuire al beneficio sociale ed economico; e

DESIDEROSI di stabilire un quadro legale generale al fine di facilitare la continuazione e il consolidamento di una più proficua relazione tra le Parti,

CONCORDANO quanto segue

ARTICOLO 1: SCOPO

Il presente Accordo Quadro, di seguito denominato "l'Accordo", sancisce gli obblighi, termini, e condizioni per la cooperazione tra le Parti nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici nei settori di comune interesse, e su basi di equità e di mutuo beneficio.

ARTICOLO 2: DEFINIZIONI

1. Il Termine "Agenzia Attuativa" significa:
 - a) Per il Governo degli Stati Uniti d'America, la "National Aeronautics and Space Administration" (NASA), il "National Oceanic and Atmospheric Administration" (NOAA), lo "United States Geological Survey" (USGS) e ogni altra agenzia o dipartimento degli Stati Uniti che il Governo degli Stati Uniti d'America può decidere di nominare per iscritto attraverso canali diplomatici; e
 - b) Per il Governo della Repubblica Italiana, l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ed ogni altro ente controllato dal Governo della Repubblica italiana che il Governo della Repubblica Italiana può decidere di nominare per iscritto attraverso canali diplomatici;
2. Il termine "Danno" significa:
 - a) Ferite corporali o altri danni alla salute di, o la morte di, qualsiasi persona;
 - b) Danno a, perdita di, o perdita dell'uso di un qualsiasi bene;
 - c) Perdita di reddito o di profitto, o
 - d) Altri danni diretti, indiretti, o conseguenti.
3. Il termine "Veicolo di Lancio" significa un oggetto, o parte di esso, destinato al lancio, lanciato dalla Terra, o che rientra sulla Terra, che trasporta carichi utili o persone, o entrambi.
4. Il termine "Carico utile" indica qualsiasi bene destinato ad essere imbarcato o ad essere utilizzato su o in un Veicolo di Lancio.
5. Il termine "Attività Spaziali Protette" è riferito a tutte le attività concluse a seguito del presente Accordo o di qualsiasi Accordo Attuativo concluso in virtù del presente Accordo, ivi comprese le attività relative al Veicolo di Lancio o al Veicolo di Trasferimento, e le attività relative ai Carichi utili sulla Terra, nello spazio extra-atmosferico o in transito tra la Terra e lo spazio extra-atmosferico, in esecuzione del presente Accordo. Le Attività Spaziali

Protette iniziano dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo e terminano quando le attività realizzate in esecuzione del presente Accordo sono completate. Il termine "Attività Spaziali Protette" comprende ma non è limitato a:

- a) La ricerca, la progettazione, lo sviluppo, il test, la produzione, l'assemblaggio, l'integrazione o le operazioni o l'utilizzo di Veicoli di Lancio o di Trasferimento, di Carichi utili o strumentazioni, così come di strumenti e strutture di supporto o dei servizi connessi; e
- b) Tutte le attività relative al supporto di Terra, test, addestramento, simulazione, o alle apparecchiature di guida e controllo e alle strutture o servizi connessi.

Il termine "Attività Spaziali Protette" esclude le attività sulla Terra che sono condotte al rientro dallo spazio per sviluppare ulteriormente il prodotto di un Carico utile o un processo per un utilizzo diverso da quello per le attività in attuazione del presente Accordo.

6. (a) Il termine "Enti correlati" significa:

- i) Un contraente o sub-contraente di un'Agenzia Attuativa, a qualsiasi livello;
- ii) Un beneficiario o ogni altro ente che coopera o uno scienziato di un'Agenzia Attuativa a qualsiasi livello; o
- iii) Un contraente o sub-contraente di un beneficiario o ogni altro ente che coopera o uno scienziato di un'Agenzia Attuativa, a qualsiasi livello;

(b) Nell'Articolo 6 (Responsabilità e Rischio di Perdita - Rinuncia Reciproca) del presente Accordo, il termine "Enti Correlati" significa anche:

- i) Un utente o un cliente di un Agenzia Attuativa a qualsiasi livello; o
- ii) Un contraente o subcontraente, compresi fornitori di qualsiasi tipo, di un utente o di un cliente di una Agenzia Attuativa a qualsiasi livello.

(c) Nell'Articolo 6 (Responsabilità e Rischio di Perdita- Rinuncia Reciproca) e nell'Articolo 8 (Trasferimento di Beni e Dati Tecnici) del presente Accordo, il termine "Ente correlato" può anche includere un altro Stato o un'agenzia o un'istituzione di un altro Stato, dove tale Stato, agenzia, o istituzione sia un ente sopra descritto o sia diversamente coinvolto nell'attività intraprese a seguito del presente Accordo.

7. Il termine "Veicolo di Trasferimento" significa qualsiasi veicolo che opera nello spazio e trasferisce un Carico utile o una persona o entrambi tra due differenti oggetti spaziali, tra due differenti posti sullo stesso oggetto spaziale o tra l'oggetto spaziale e la superficie di un corpo celeste. Un Veicolo di Trasferimento comprende anche un veicolo che parte da e rientra sul medesimo luogo su un oggetto spaziale.

ARTICOLO 3 : AMBITO DELLE ATTIVITÀ

1. Le Parti identificheranno le aree di reciproco interesse e cercheranno di sviluppare programmi o progetti in cooperazione, di seguito definiti come "Programmi" nell'esplorazione e uso pacifico dello spazio extra-atmosferico e collaboreranno insieme a questo fine.
2. Questi Programmi possono essere intrapresi nelle seguenti aree di cooperazione:
 - a) Esplorazione Umana e Operazioni;
 - b) Scienze Spaziali e Terrestri;
 - c) Osservazione della Terra; e
 - d) Altre rilevanti aree di mutuo interesse.
3. Questi programmi possono essere intrapresi utilizzando:
 - a) Satelliti e piattaforme di ricerca spaziale;
 - b) Strumenti scientifici a bordo di aerei, satelliti e/o piattaforme di ricerca spaziale;
 - c) Missioni di Esplorazione Umana e di Operazioni;
 - d) Razzi sonda e campagne e voli di palloni scientifici;
 - e) Voli e Campagne aeronautiche;
 - f) Comunicazioni Spaziali, incluse antenne di stazioni di Terra per il tracciamento, la telemetria e per l'acquisizione dati;
 - g) Applicazioni terrestri e spaziali;
 - h) Strutture di terra per la ricerca;
 - i) Analoghi terrestri;
 - j) Scambio di personale scientifico;
 - k) Scambio di dati scientifici;
 - l) Partecipazione a workshop congiunti e simposi;
 - m) Attività di formazione e divulgazione e
 - n) Ulteriori forme di cooperazione concordate dalle Parti.
4. Tutte le attività di cui al presente Accordo saranno condotte osservando le leggi e i regolamenti nazionali applicabili delle Parti e in conformità al diritto internazionale applicabile.
5. Il presente Accordo può essere applicato alle attività di utilizzazione in cooperazione, intraprese in virtù dell'Articolo 9 (Utilizzazione) dell'IGA o di ogni successivo accordo che modifica o sostituisce l'IGA.
6. Questi Programmi possono realizzarsi sulla superficie della Terra, nello spazio aereo, o nello spazio extra-atmosferico.

ARTICOLO 4: ACCORDI ATTUATIVI

1. Conformemente alle loro rispettive norme e regolamentazioni, le Parti condurranno attività congiunte o "Programmi" in base a questo Accordo attraverso le loro rispettive Agenzie Attuative. Accordi Attuativi conclusi dalle Agenzie Attuative sanciranno gli specifici ruoli e gli impegni delle Agenzie Attuative e includeranno, se appropriato, disposizioni relative alla natura e all'ambito delle attività congiunte, gli impegni individuali e congiunti delle Agenzie Attuative e ogni altra disposizione necessaria a condurre le attività congiunte.
2. Tali Accordi Attuativi saranno subordinati al presente Accordo.
3. Le Parti garantiranno che le loro rispettive Agenzie Attuative si adopereranno al meglio per adempiere agli impegni contenuti negli Accordi Attuativi.

ARTICOLO 5 : DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese relative all'adempimento delle proprie responsabilità in conformità al presente Accordo, includendo i viaggi e il soggiorno del personale e il trasporto di tutto l'equipaggiamento e di altri beni di cui è responsabile.
2. Gli obblighi delle Parti di cui al presente Accordo sono soggetti alla disponibilità dei fondi appropriati e alle procedure di finanziamento rispettive di ciascuna Parte. Nel caso sorgessero problemi finanziari che possano incidere sulla capacità di una Parte o di un'Agenzia Attuativa di adempiere alle attività da eseguire sulla base del presente Accordo, la Parte o l'Agenzia Attuativa che riscontra problemi, lo notificherà e si consulterà con l'altra Parte e la sua Agenzia Attuativa, come appropriato, appena possibile.

ARTICOLO 6: RESPONSABILITÀ E RISCHIO DI PERDITA - RINUNCIA**RECIPROCA**

1. In merito alle attività eseguite in base al presente Accordo, le Parti concordano che una complessiva rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità favorirà la cooperazione nell'esplorazione, sfruttamento ed uso dello spazio extra-atmosferico. Questa reciproca rinuncia ad azioni per responsabilità, come disposta di seguito, sarà interpretata in maniera estensiva al fine di raggiungere l'obiettivo. Disposto che la rinuncia ad azioni di responsabilità è reciproca, le Agenzie Attuative possono adattare la portata della clausola di rinuncia reciproca in un Accordo Attuativo al fine di indirizzare le specifiche circostanze di una particolare cooperazione.

2. Reciproca Rinuncia ad azioni per responsabilità
- a) Ciascuna Parte accetta una reciproca rinuncia ad azioni per responsabilità in base alla quale ciascuna Parte rinuncia a ogni pretesa nei confronti di qualunque ente o persona enumerata nei sotto paragrafi dal 2(a)(i) al (2)(a)(iv) di seguito, relativa ad un Danno che emerge a seguito di Attività Spaziali Protette. Questa reciproca rinuncia si applicherà solo se la persona, l'ente o il bene che causa il Danno è coinvolta nelle Attività Spaziali Protette e la persona, l'ente o il bene danneggiato, sono danneggiati in virtù del loro coinvolgimento nelle Attività Spaziali Protette. La reciproca rinuncia si applica alle eventuali richieste di risarcimento per Danni, qualunque sia il fondamento giuridico per tale richiesta, nei confronti di:
- i) l'altra Parte;
 - ii) l'Agenzia Attuativa dell'altra Parte;
 - iii) un "Ente correlato" dell'Agenzia Attuativa dell'altra Parte;
 - iv) I dipendenti o qualsiasi persona giuridica di cui ai sotto-paragrafi (i), (ii) e (iii) di cui sopra.
- b) Inoltre, ciascuna Parte garantirà che la sua Agenzia Attuativa estenderà la reciproca rinuncia ad azioni di responsabilità come disposta dall'Articolo 6.2(a), agli "Enti Correlati" dell'Agenzia Attuativa richiedendo loro, per contratto o in altro modo, di accettare di:
- i) rinunciare a ogni richiesta di risarcimento nei confronti degli enti o delle persone identificate dall'Art.6.2(a)(i) sino all'Articolo 6.2(a)(iv); e
 - ii) richiedere che gli "Enti Correlati" rinuncino a tutte le richieste di risarcimento nei confronti degli enti o delle persone identificate dall'Art. 6.2(a)(i) all'Art. 6.2(a)(iv).
- c) Ad evitare ogni dubbio, questa rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità sarà applicabile alle richieste di risarcimento sorte in virtù della Convenzione sulla Responsabilità per Danni Causati da Oggetti Spaziali, fatta il 29 marzo 1972 (Convenzione sulla Responsabilità), qualora la persona, l'ente o il bene che causa il Danno siano coinvolte nelle Attività Spaziali Protette e la persona, l'ente o il bene danneggiati, siano danneggiati in virtù del loro coinvolgimento nelle Attività Spaziali Protette.
- d) Ferme restando le altre disposizioni del presente Articolo, questa rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità non si applica a:
- i. richieste di risarcimento tra una Parte e l'"Ente Correlato" della propria Agenzia Attuativa o tra gli "Enti correlati" di un'Agenzia Attuativa;

- ii. richieste di risarcimento avanzate da una persona fisica, dai suoi eredi, superstiti, o aventi causa (eccetto quando un avente causa è Parte di questo Accordo o sia altrimenti vincolato dai termini di questa rinuncia reciproca) per lesioni personali o per altro danno alla salute o morte di tale persona fisica;
 - iii. richiesta di risarcimento per Danni causati da atto doloso;
 - iv. richieste di risarcimento per diritti di proprietà intellettuale;
 - v. richiesta di risarcimento per Danni che derivano dalla mancata estensione dell' Agenzia Attuativa di una Parte della rinuncia ad azioni per responsabilità agli "Enti Correlati" dell' Agenzia Attuativa, ai sensi dell' Articolo 6.2(b); o
 - vi. richieste di risarcimento da parte o nei confronti di una Parte o degli "Enti Correlati" dell' Agenzia Attuativa, sorta a causa o riferita a, un mancato adempimento dell'altra Parte o dell'"Ente Correlato" dell' Agenzia Attuativa, dei suoi obblighi in base a questo Accordo o a qualunque Accordo Attuativo concluso sulla sua base.
- e) Nessuna disposizione del presente Articolo deve essere interpretata in maniera da costituire il presupposto di richieste di risarcimento o di azioni legali che altrimenti risulterebbero infondate.
- f) In caso di richieste di risarcimento danni di terze parti per le quali le Parti possono essere responsabili, le Parti si consulteranno prontamente per determinare un' appropriata ed equa ripartizione di ogni potenziale responsabilità e sulla difesa in merito a tale richiesta di risarcimento.

ARTICOLO 7 REGISTRAZIONE DEGLI OGGETTI SPAZIALI

Nell'ambito di Accordi Attuativi che coinvolgono un lancio, le Parti determineranno quale Agenzia Attuativa richiederà che il suo governo registri l'oggetto spaziale secondo la Convenzione sulla Registrazione degli Oggetti Lanciati nello Spazio extra-atmosferico, emanata il 12 Novembre 1974. La registrazione di cui al presente articolo non avrà effetti sui diritti o gli obblighi di ciascuna Parte ai sensi della Convenzione sulla Responsabilità.

ARTICOLO 8: TRASFERIMENTO DI DATI TECNICI E BENI

Ai fini del presente Articolo il termine "Parte" si riferisce anche alle sue rispettive Agenzie Attuative.

Le Parti sono obbligate a trasferire solo quei beni e dati tecnici (compreso il software) necessari all'adempimento delle rispettive responsabilità secondo i termini del presente Accordo, in

conformità alle seguenti disposizioni, fatte salve le altre disposizioni previste dal presente Accordo:

1. Tutte le attività in base al presente Accordo saranno eseguite in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme nazionali applicabili delle Parti, incluse le leggi e i regolamenti riguardanti il controllo alle esportazioni.
2. Il trasferimento di dati tecnici ai fini dell'adempimento delle responsabilità delle Parti per quanto concerne l'interfaccia, l'integrazione e la sicurezza sarà normalmente effettuato senza restrizioni, ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo.
3. Tutti i trasferimenti di beni e di dati tecnici di proprietà o soggetti al controllo alle esportazioni, sono sottoposti alle seguenti disposizioni:
 - (a) Qualora una Parte o un suo "Ente Correlato" debbano trasferire beni o dati tecnici, per i quali deve essere garantita la protezione, tali beni saranno identificati in modo specifico e tali dati saranno contrassegnati.
 - (b) Le avvertenze su tali beni e il contrassegno su tali dati indicheranno che i beni e i dati tecnici dovranno essere utilizzati dalla Parte ricevente o dai suoi Enti correlati solamente per lo scopo di adempiere alle responsabilità della Parte ricevente o dei suoi Enti correlati, di cui al presente Accordo, e che tali beni e dati non possono essere divulgati o trasferiti a qualsiasi terza parte senza previo permesso scritto della Parte che li ha forniti.
 - (c) La Parte Ricevente o i suoi Enti correlati devono rispettare i termini della notifica e proteggere tali beni e dati da un uso e dalla divulgazione non autorizzati.
 - (d) Le Parti di questo Accordo devono fare sì che i loro Enti correlati rispettino le disposizioni di questo Articolo attraverso clausole contrattuali o misure equivalenti.
4. Tutti i beni scambiati in attuazione del presente Accordo dovranno essere usati dalla Parte ricevente o dai suoi Enti correlati esclusivamente per le finalità di questo Accordo. Una volta terminate le attività di cui al presente Accordo, la Parte ricevente o i suoi Enti correlati dovranno restituire o altrimenti disporre di tutti i beni e dati tecnici contrassegnati come di proprietà o soggetti al controllo per l'esportazione, forniti nell'ambito di questo Accordo, secondo le indicazioni della Parte che li ha forniti o dei suoi Enti correlati.

ARTICOLO 9: DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Ai fini del presente articolo il termine "Parte" si riferisce anche alle sue rispettive Agenzie Attuative.

1. Nulla in questo Accordo può essere interpretato, come una concessione, né esplicita né implicita, all'altra Parte di diritti di Proprietà Intellettuale, o interessi relativi a qualsiasi invenzione o opera realizzata da una Parte oppure da uno dei suoi Enti correlati, prima dell'entrata in vigore, o al di fuori dell'ambito di questo Accordo, compresi gli eventuali brevetti (o forme analoghe di protezione in qualsiasi paese) relativi a tali invenzioni o eventuali diritti d'autore relativi a tali opere.

2. Qualsiasi diritto relativo a, o interesse in, qualsiasi innovazione od opera, sviluppato nell'ambito del presente Accordo, solamente da una Parte oppure da uno dei suoi Enti correlati, compresi gli eventuali brevetti (o forme analoghe di protezione in qualsiasi paese) corrispondenti a tali invenzioni o eventuali diritti d'autore corrispondenti a tali opere, sarà di proprietà di tale Parte o del suo Ente correlato. L'attribuzione dei diritti relativi a, o interessi in, ogni invenzione o opera tra ciascuna Parte e i suoi Enti correlati sarà definita dalle norme, leggi e disposizioni contrattuali applicabili.

3. Non si può prevedere che ci saranno invenzioni o opere congiunte nell'ambito del presente Accordo. Tuttavia, nel caso in cui un'invenzione sia sviluppata congiuntamente dalle Parti nell'ambito del presente Accordo, le Parti in buona fede, si dovranno consultare e concordare entro 30 giorni:

(a) l'attribuzione dei diritti o degli interessi relativi a tale invenzione congiunta, compresi gli eventuali brevetti (o forme analoghe di protezione in qualsiasi paese) corrispondenti a tali invenzioni congiunte;

(b) le responsabilità, i costi e le azioni da intraprendere per stabilire e mantenere i brevetti (o forme analoghe di protezione in qualsiasi paese) per ciascuna invenzione congiunta; e

(c) i termini e le condizioni di qualsiasi licenza o di altri diritti che devono essere scambiati tra le Parti o che una Parte deve concedere all'altra Parte.

4. Per qualsiasi opera creata congiuntamente dalle Parti, qualora le Parti decideranno di registrare il copyright per tale opera, le Parti, in buona fede, si consulteranno e si accorderanno in ordine a responsabilità, costi e azioni da intraprendere per registrare il copyright e mantenere la protezione del copyright (in qualsiasi paese).

5. Subordinatamente alle disposizioni dell'Articolo 8 (Trasferimento di dati tecnici e beni) e dell'Articolo 10 (Rilascio dei risultati e informazione al pubblico), ciascuna Parte avrà un diritto irrevocabile *royalty-free* di riprodurre, realizzare opere derivate, distribuire e presentare al

pubblico, e autorizzare altri a farlo in nome proprio, qualsiasi opera protetta da copyright derivante dalle attività intraprese in esecuzione del presente Accordo per i propri scopi, indipendentemente dal fatto che il lavoro sia stato creato esclusivamente da, o per conto dell'altra Parte o congiuntamente con l'altra Parte.

ARTICOLO 10: RILASCIO DEI RISULTATI E INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. Le Parti si riservano il diritto di rilasciare informazioni al pubblico per quanto riguarda le loro proprie attività nell'ambito del presente Accordo. Le Parti si coordineranno reciprocamente in anticipo per quanto riguarda il rilascio di informazioni al pubblico che si riferiscono alle responsabilità o attività dell'altra Parte in esecuzione del presente Accordo.
2. Le Parti renderanno disponibili i risultati finali ottenuti dalle attività congiunte alla comunità scientifica mediante la pubblicazione sulle appropriate riviste o attraverso presentazioni a congressi scientifici non appena possibile e in una maniera conforme alle buone pratiche scientifiche.
3. Le Parti garantiranno che le proprie Agenzie Attuative includeranno le disposizioni per la condivisione dei dati scientifici negli Accordi Attuativi.
4. Le Parti riconoscono che i dati o le informazioni che seguono non costituiscono informazioni che possono essere rilasciate al pubblico e che tali dati o informazioni non saranno inclusi in nessuna pubblicazione o presentazione di una Parte ai sensi del presente Articolo, senza la previa autorizzazione scritta dell'altra Parte:
 - (a) i dati forniti dall'altra Parte in conformità con l'Articolo 8 (Trasferimento di beni e dati tecnici) del presente Accordo, che sono soggetti al controllo alle asportazioni oppure di natura proprietaria, o
 - (b) informazioni relative ad un'invenzione dell'altra Parte, prima che sia stata presentata una domanda di brevetto che le comprenda, o sia stata presa una decisione di non presentare la domanda di brevetto.

ARTICOLO 11: SCAMBIO DI PERSONALE E ACCESSO AGLI IMPIANTI

1. Per facilitare l'attuazione delle attività svolte ai sensi del presente Accordo, le Parti possono favorire lo scambio di un numero limitato di personale, compresi i contraenti e i subcontraenti di ciascuna Parte, a tempo debito e secondo le condizioni stabilite di comune accordo tra le Parti.

2. Il reciproco accesso delle Parti alle strutture o alle proprietà, o ai sistemi o alle applicazioni di *Information Technology* (IT) dell'altra Parte, è subordinato al rispetto delle reciproche politiche e linee guida di sicurezza e di *safety* incluse ma non limitate a: norme sulla timbratura, sulle credenziali e sull'accesso alle strutture e utilizzo dei sistemi di IT.

ARTICOLO 12: SDOGANAMENTO E MOVIMENTO DI BENI

1. In conformità con quanto previsto dalle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte faciliterà la libera circolazione dei beni e la rinuncia a tutte le imposte doganali e alle tasse, ai fini dell'attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui alcune imposte doganali o tasse di qualsiasi tipo siano tuttavia riscosse per le attrezzature e beni correlati, gli oneri doganali o tasse saranno a carico della Parte il cui paese ha riscosso tali dazi o tasse.
2. In conformità con le proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte faciliterà anche la circolazione dei beni all'interno e in uscita dal proprio territorio, se necessario per rispettare le disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 13: SORVOLO

Ciascuna Parte si impegna a facilitare, su richiesta dell'altra Parte, il rilascio dei permessi di sorvolo per aeromobili e palloni, secondo necessità.

ARTICOLO 14: CONSULTAZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le Parti incoraggeranno le loro Agenzie Attuative a consultarsi, come appropriato, per esaminare l'attuazione delle attività intraprese ai sensi del presente Accordo e per scambiare opinioni sulle potenziali aree di cooperazione futura.
2. Nel caso in cui sorgessero controversie per quanto riguarda l'attuazione delle attività intraprese ai sensi del presente Accordo o in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Agenzie Attuative cercheranno di risolvere le controversie.
3. Se le Agenzie Attuative non riescono a comporre le controversie, le controversie saranno risolte attraverso consultazioni tra le Parti.

ARTICOLO 15: MODIFICHE

Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento previo accordo scritto tra le Parti.

ARTICOLO 16: EFFETTO SU ALTRI ACCORDI

Il presente Accordo non pregiudica o comunque non influisce sugli accordi esistenti tra le Parti, o sulla capacità delle Parti di concludere altri accordi o convenzioni riguardanti questioni nell'ambito o al di fuori della portata del presente Accordo. Questo Accordo non pregiudica la cooperazione di una delle Parti o delle sue Agenzie Attuative con altri Stati e organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 17: OBBLIGHI PERMANENTI

Il termine o la scadenza del presente Accordo o di qualsiasi Accordo Attuativo concluso in virtù del presente Accordo, non influirà sulla continuazione degli obblighi di ciascuna Parte di cui agli Articoli 6 (Responsabilità, Rischio di Perdite e Mutua Rinuncia), Articolo 8 (Trasferimento di Beni e Dati Tecnici) e articolo 9 (Diritti di Proprietà Intellettuale), se non diversamente concordato.

ARTICOLO 18: ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima nota di uno scambio di note diplomatiche, in cui le Parti si notificano l'un l'altra il completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci (10) anni, a meno che non sia esteso tramite accordo scritto tra le Parti o risolto in conformità alle disposizioni dell'Articolo 19 (Risoluzione).

ARTICOLO 19: RISOLUZIONE

1. Ciascuna Parte potrà risolvere questo Accordo in qualsiasi momento, tramite preavviso scritto all'altra Parte di almeno sei (6) mesi della sua intenzione di risolvere l'Accordo. In caso di risoluzione, le Parti cercheranno di minimizzare ogni impatto negativo di tale risoluzione sull'altra Parte.
2. Nonostante la risoluzione o la scadenza del presente Accordo, le sue disposizioni continueranno ad applicarsi alla cooperazione nell'ambito di qualunque Accordo Attuativo in vigore al momento della risoluzione o della scadenza, per la durata di tale Accordo Attuativo.

IN FEDE, i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Washington, in lingua inglese, il 19 marzo 2013.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA:

PER IL GOVERNO DEGLI
STATI UNITI D'AMERICA

